

ASSOCIAZIONE CULTURALE “DIAPASON E DINTORNI”

STATUTO

ARTICOLO 1

Ai sensi dell'art. 36 e segg. Cod. Civ. è costituita l'associazione culturale denominata "DIAPASON E DINTORNI".

L'associazione ha sede in Genzano di Roma, via Alcide De Gasperi 18.

Il Comitato Direttivo, qualora se ne presentasse la necessità, potrà trasferire la sede, costituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero.

ARTICOLO 2

L'Associazione “DIAPASON E DINTORNI” è una libera associazione senza fini di lucro, apolitica e aconfessionale, che si prefigge come scopo la promozione di attività culturali relativamente a tutte le forme d'arte ed in particolare:

- Musica
- Cinema
- Fotografia
- Teatro
- Pittura
- Ceramica
- Webdesign
- Letteratura
- Poesia

L'associazione si pone l'obiettivo di contribuire, attraverso l'ideazione, l'organizzazione, la produzione e la fruizione di ogni iniziativa artistico culturale, all'arricchimento del bagaglio di esperienze e relazioni umane di bambini, ragazzi, studenti, lavoratori, uomini e donne, favorendo il loro inserimento nel tessuto sociale attraverso la partecipazione attiva e conseguentemente l'arricchimento della comunità stessa.

L'associazione intende attuare i propri scopi soprattutto attraverso:

- a) L'individuazione e la valorizzazione di artisti, musicisti locali ed esperti nel settore artistico-culturale-educativo;
- b) L'attivazione e la gestione di un proprio sito internet, quale luogo di relazione tra i soci e la comunità;
- c) L'organizzazione di ogni iniziativa utile al raggiungimento degli obiettivi dell'associazione, compresi convegni, congressi, tavole rotonde, seminari, inchieste, corsi di formazione e/o perfezionamento, lezioni concerto, mostre, saggi;
- d) L'organizzazione di attività ludico-riabilitative per bambini e ragazzi finalizzate alla prevenzione e/o trattamento di difficoltà di apprendimento (lettura, scrittura, calcolo).
- e) La collaborazione e l'organizzazione di iniziative comuni con altri enti pubblici e privati e associazioni che abbiano fini in armonia con quelli dell'associazione;
- f) L'organizzazione di spettacoli;
- g) Promozione della cultura musicale nel territorio anche in relazione agli eventi ed aspetti folkloristici.
- h) Supportare artisti ed educatori in contatto con l'associazione nella presentazione al pubblico delle loro produzioni-attività attraverso la realizzazione di siti internet.

L'associazione è abilitata a svolgere qualunque altra attività connessa o affine con quelle sopra indicate, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura mobiliare ed immobiliare e quant'altro necessario ed utile per la realizzazione diretta ed indiretta dei fini associativi.

L'associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti Locali quali ad esempio Comuni, Province, Regioni, nonché da Enti nazionali ed internazionali, da aziende pubbliche o private, da persone fisiche o da qualsiasi altra entità qui non specificata, offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

Per le finalità promozionali ed informative che si prefigge, l'associazione potrà espletare la propria attività anche a favore di non associati.

ARTICOLO 3

L'associazione avrà durata illimitata a decorrere dal giorno della sua legale costituzione, ma potrà anche essere sciolta anticipatamente o prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria.

ARTICOLO 4

L'associazione è aperta a tutti, persone fisiche ed enti di varia natura, che ne condividano gli scopi e le finalità istituzionali, che accettino lo Statuto sociale e che abbiano competenze ed interesse per il loro conseguimento.

Coloro che desiderano essere ammessi devono presentare domanda al Comitato Direttivo che deciderà insindacabilmente sull'ammissione; essa dovrà indicare cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio, titolo di studio, professione o qualifica e motivo della richiesta di ammissione.

ARTICOLO 5

I soci saranno classificati in tre distinte categorie:

SOCI FONDATORI

SOCI ONORARI

SOCI ORDINARI

I Soci Fondatori sono coloro che hanno promosso l'iniziativa di costituzione dell'associazione e sono firmatari del presente Atto Costitutivo.

I Soci Onorari sono quelli che per la loro personalità, o per l'attività svolta a favore dell'associazione ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione; essi sono esentati dal pagamento della quota annuale.

I Soci Ordinari sono coloro che sottoscrivono la quota di iscrizione annuale.

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività dell'associazione.

All'atto dell'iscrizione tutti i soci debbono impegnarsi:

- a) Ad accettare ed applicare le norme statutarie ed i regolamenti interni dell'associazione e ad utilizzare eventuali spazi ed attrezzature messe a disposizione dell'associazione da terzi (Enti, Comuni, etc.);
- b) A rispettare le risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

ARTICOLO 6

I soci sono obbligati al versamento di una quota annuale nella misura stabilita all'inizio dell'anno sociale dal Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo fissa, a tale scopo, un termine entro il quale i soci debbano provvedere al versamento delle quote sociali. Il socio che alla data di scadenza non abbia ancora versato il contributo previsto per l'anno è escluso dall'Associazione tramite delibera del Comitato Direttivo.

La quota associativa è intrasmissibile salvo in caso di morte e non è rivalutabile.

ARTICOLO 7

La qualità di socio si perde:

- a) Per immoralità;
- b) Per recesso, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno al Comitato Direttivo;
- c) Per esclusione deliberata dal Comitato Direttivo, per accertati motivi di incompatibilità, per avere contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il Comitato Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;

- d) Per mancato pagamento dei contributi e delle quote nei termini previsti;
- e) Per interessi personali del socio che, senza autorizzazione del Comitato Direttivo, utilizzi il nome e l'organizzazione dell'associazione a fini privati.

Sui punti a) ed e) delibera il Comitato Direttivo.

ARTICOLO 8

Gli organi dell'associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Presidente
- c) Il Comitato Direttivo;

ARTICOLO 9

Tutti i soci, purchè maggiorenni, hanno diritto di partecipare all'Assemblea ed hanno diritto ad un voto singolo senza limiti di sorta.

L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:

- a) Per decisione del Comitato Direttivo;
- b) Su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un quinto dei Soci.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno sette giorni mediante avviso pubblico da affiggere, a cura del Presidente del Comitato Direttivo, presso la sede dell'associazione, o anche tramite avviso telefonico, e-mail o altro tipo di comunicazione, purchè recante l'ordine del giorno, il luogo e la data di convocazione. Anche in mancanza di detta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci e i membri del Comitato Direttivo.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio che può rappresentarne sino a due.

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o, in mancanza, dal membro più anziano di età del Comitato medesimo.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano; quando il presidente lo reputi opportuno o lo richieda un terzo dei presenti, si vota per appello nominale o per scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono essere trascritte sul relativo registro, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell'Associazione che ha le funzioni di segretario.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

ARTICOLO 10

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente su deliberazione del Comitato Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per

l'approvazione del rendiconto consuntivo, ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

Essa determina l'indirizzo dell'associazione deliberando sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

In particolare:

- a) Discute e delibera sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi e sulle relazioni del Comitato Direttivo;
- b) Elegge i membri del Comitato Direttivo;
- c) Fissa, su proposta del Comitato Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;
- d) Delibera su qualsiasi altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo.

L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci Fondatori ed Ordinari; in seconda convocazione è sempre validamente costituita. La stessa delibera sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente, o di chi al momento ne fa le veci.

ARTICOLO 10

L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) Sullo scioglimento dell'associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo;
- b) Sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) Su qualsiasi altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Direttivo.

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 dei soci Fondatori ed Ordinari; in seconda convocazione è sempre validamente costituita. La stessa delibera con la maggioranza di almeno i 2/3 dei voti espressi, tranne che per le proposte di modifica dello Statuto e per la delibera di scioglimento dell'associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo le quali necessitano del voto favorevole di almeno i 4/5 dei voti espressi.

L'assemblea straordinaria può aver luogo anche in concomitanza con l'assemblea ordinaria.

ARTICOLO 11

Il Comitato Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da sei membri.

Fino alla prima Assemblea, che deve necessariamente nominarlo, Il Comitato Direttivo è formato dai sei soci fondatori così come individuati nell'Atto Costitutivo; eventuali variazioni nel numero dei componenti sono possibili solo previo consenso assenso unanime del Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi membri:

- a) Un Presidente;
- b) Due Vice Presidenti, ai quali sono attribuiti tutti i poteri e le mansioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo;

c) Un Segretario;

d) Un Tesoriere;

che durano in carica fino al termine del mandato. Tutte le cariche all'interno del Comitato Direttivo sono onorarie e, come tali, non prevedono la corresponsione di alcun onorario.

Il Comitato Direttivo dura in carica un anno ed al termine del mandato i suoi membri possono essere riconfermati.

Esso si riunisce sempre in unica convocazione; risulta regolarmente costituito con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno una volta a bimestre su convocazione del Presidente il quale presiede le riunioni; potrà riunirsi anche straordinariamente ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno o quando ne faranno richiesta almeno tre membri del Comitato stesso.

ARTICOLO 12

Il Comitato Direttivo realizza gli scopi dell'associazione nell'ambito delle direttive impartite dall'Assemblea.

In particolare:

- a) Delibera sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) Predispose i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della Presidenza;
- c) Delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d) Designa eventuali collaboratori per le attività sociali anche fra non soci;
- e) Emanando, modifica ed abroga i regolamenti interni per l'ordinamento dell'attività associativa;
- f) Delibera l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- g) Stabilisce la quota di ammissione e i contributi associativi.

ARTICOLO 13

Il Presidente, nominato in seno al Comitato Direttivo per un anno con possibilità di riconferma, ha la rappresentanza legale dell'associazione, controlla tutta l'attività associativa ed è responsabile nei confronti dell'Assemblea del funzionamento dell'associazione. Convoca l'Assemblea su deliberazione del Comitato Direttivo, convoca e presiede il Comitato Direttivo medesimo. Firma gli atti dell'associazione. Ove ricorra l'ipotesi dell'estrema urgenza, può disporre anche su materia di competenza del Comitato Direttivo, al quale sottoporrà per la ratifica, nella prima riunione, i provvedimenti adottati.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente ne faranno le veci i Vice Presidenti.

ARTICOLO 14

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) Dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto di ammissione all'associazione nella misura proposta dal Comitato Direttivo;
- b) Dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente in Assemblea su proposta del Comitato Direttivo;
- c) Da eventuali contributi straordinari;
- d) Da versamenti volontari, donazioni, lasciti e successioni degli associati;
- e) Da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti in genere.

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno in corso.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) Dai beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- b) Da donazioni, lasciti e successioni di enti, terzi o società;
- c) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Finché dura l'associazione, gli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio né pretendere la restituzione delle quote.

ARTICOLO 15

L'esercizio economico e finanziario dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

La gestione deve svolgersi nei limiti del bilancio preventivo della cui osservanza è responsabile il Presidente del Comitato Direttivo.

È fatto espresso divieto da parte dell'associazione di distribuire parte o tutti gli utili, i fondi di riserva o gli avanzi di gestione, salvo il caso di destinazione o distribuzione imposta dalla legge.

ARTICOLO 16

Tutte le entrate e tutte le uscite debbono essere riportate in un unico bilancio preventivo ed in un unico rendiconto consuntivo economico-finanziario che dovrà essere predisposto annualmente entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio; l'eventuale attivo dovrà essere destinato a favore dello sviluppo dell'associazione.

ARTICOLO 17

Lo scioglimento dell'associazione può essere disposto su deliberazione dell'Assemblea straordinaria con delibera presa a maggioranza dei 4/5 dei voti espressi.

Una volta deliberato lo scioglimento dell'associazione la stessa sarà tenuta a devolvere l'intero patrimonio sociale ad altre associazioni aventi fini connessi od affini o sempre e/o comunque di pubblica utilità.

ARTICOLO 18

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano in tema di associazioni.